



ATTI 563/2018 - ALL. 32

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO QUINQUENNALE**  
**PER IL NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI**  
**OCCORRENTI AL CENTRO STAMPA**

**S. C. APPROVVIGIONAMENTI**

**INDICE**

<b>1. OGGETTO</b>	<b>3</b>
<b>2. QUALITÀ RICHIESTA</b>	<b>3</b>
<b>3. NORME DI RIFERIMENTO</b>	<b>3</b>
<b>4. DURATA</b>	<b>3</b>
<b>5. CORRISPETTIVI</b>	<b>4</b>
<b>6. NUMERO DI TECNICI</b>	<b>4</b>
<b>7. QUANTITA' E CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI</b>	<b>4</b>
<b>8. COPIE INCLUSE NEL CANONE ANNUO</b>	<b>4</b>
<b>9. REQUISITI DI CONFORMITA'</b>	<b>4</b>
<b>10. MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>5</b>
<b>11. SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA</b>	<b>5</b>
<b>12. MIGLIORIE</b>	<b>5</b>
<b>13. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>14. COLLAUDO</b>	<b>7</b>
<b>15. ASSISTENZA TECNICA</b>	<b>8</b>
<b>16. RAPPORTO DI INTERVENTO</b>	<b>9</b>
<b>18. LETTURA DEL CONTATORE E MODALITA' DI FATTURAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>19. RESPONSABILE DELL'IMPRESA</b>	<b>10</b>
<b>20. ESONERO DELLA RESPONSABILITA' E TRASFERIMENTO DEI RISCHI</b>	<b>10</b>
<b>21. POLIZZA ASSICURATIVA</b>	<b>11</b>
<b>22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b>	<b>12</b>
<b>23. PENALITA'</b>	<b>13</b>
<b>24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>14</b>
<b>25. CESSIONE E SUBAPPALTO</b>	<b>15</b>
<b>26. CLAUSOLA DI ADESIONE</b>	<b>15</b>
<b>27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>15</b>
<b>28. FORO COMPETENTE</b>	<b>16</b>
<b>29. DISPOSIZIONI ULTERIORI</b>	<b>16</b>

## DISCIPLINA CONTRATTUALE

### 1. OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto il contratto per il noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici/stampanti digitali b/n e n. 1 a colori (di seguito denominate fotocopiatrici) da destinare al Centro Stampa dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito denominata Azienda).

### 2. QUALITÀ RICHIESTA

Con la stipulazione del contratto l'Azienda si pone l'obiettivo di ottenere un servizio di qualità elevata in grado di migliorare l'attuale standard qualitativo.

### 3. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto dell'offerta dell'Impresa aggiudicataria (di seguito "Impresa") e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

L'Impresa è tenuta all'osservanza del Codice Etico dell'Azienda disponibile all'indirizzo [http://www.ospedaleniguarda.it/uploads/bandi\\_e\\_gare/Codice\\_etico.pdf](http://www.ospedaleniguarda.it/uploads/bandi_e_gare/Codice_etico.pdf) e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia disponibile all'indirizzo [http://www.ospedaleniguarda.it/uploads/bandi\\_e\\_gare/Patto\\_integrita.pdf](http://www.ospedaleniguarda.it/uploads/bandi_e_gare/Patto_integrita.pdf).

### 4. DURATA

Il contratto avrà durata quinquennale con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, in ogni momento, con preavviso di almeno 90 giorni. L'Azienda si riserva il diritto di prorogare di un anno il contratto di appalto oltre i 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali e decurtando dal canone le quote di ammortamento delle macchine dichiarate dall'impresa in sede di offerta, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara finalizzata all'individuazione di un nuovo aggiudicatario.

Per i primi sei mesi (6) l'appalto sarà conferito a titolo di prova al fine di consentire un'ampia e complessiva valutazione del rapporto contrattuale in relazione alle prescrizioni di gara e a quanto indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta. In caso di esito positivo il contratto sarà confermato per la durata di 60 mesi considerando inclusi i sei mesi di prova già effettuati.

Al contrario, in caso di esito negativo l'Azienda potrà recedere dal contratto mediante semplice avviso scritto, entro 15 giorni, debitamente motivato. In tale evenienza al fornitore sarà riconosciuto il corrispettivo per quanto già fornito esclusi i rimborsi e indennizzi a qualsiasi titolo e ogni pretesa o ragione di alcun genere.

## **5. CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo determinato in fase di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste all'Impresa, come specificate nel presente CSA e resta fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale. L'Azienda corrisponderà all'Impresa il canone annuo offerto in gara, suddiviso in 12 rate mensili.

## **6. NUMERO DI TECNICI**

L'impresa dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un numero di tecnici minimo di 4.

## **7. QUANTITA' E CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI**

Le fotocopiatrici, da consegnare, installare e collaudare ad opera dell'impresa, dovranno essere n. 2 b/n e n. 1 a colori, con le caratteristiche indicate nelle schede allegate. Tutte le fotocopiatrici dovranno essere nuovi di fabbrica.

## **8. COPIE INCLUSE NEL CANONE ANNUO**

Le copie incluse nel canone annuo sono n. 5.200.000 quale somma totale delle copie delle due macchine per le copie b/n in formato A4 (solo fronte) e n. 200.000 per le copie a colori in formato A4 (solo fronte). Le copie eccedenti le quantità sopraindicate saranno fatturate separatamente, al termine di ciascun anno di noleggio (per la decorrenza contrattuale farà fede il verbale di positivo collaudo) in base alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di produzione inferiore a quella prevista, il canone annuo verrà ridiscusso al termine di ogni anno di vigenza contrattuale.

## **9. REQUISITI DI CONFORMITA'**

Le fotocopiatrici devono essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, devono essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono inoltre essere conformi alla norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

L'Impresa dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle norme CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle fotocopiatrici ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle **disposizioni del D.P.R. n.**

547/55, dal D.Lgs. n. 277/91, dal D.Lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.

Ciascun modello di fotocopiatrice dovrà essere accompagnato da una scheda tecnica di sicurezza relativa alla:

- emissione di ozono
- emissione di polveri
- livello di rumore
- emissione di calore.

Le fotocopiatrici dovranno essere provviste di regolare marcatura "CE".

#### **10. MATERIALE DI CONSUMO**

Il contratto prevede la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al regolare svolgimento dell'attività (toner, eventuali vaschette per recupero toner, contenitori in cartoni per stoccaggio toner esausti ecc.) fatta eccezione per la carta, tenendo presente che i fermi macchina dovuti al mancato approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle fotocopiatrici determineranno l'applicazione delle penali di cui all'art. 21.

Sarà cura dell'Impresa vigilare affinché presso i magazzini dell'Azienda sia sempre presente una dotazione di materiale di scorta.

Le richieste di fornitura di materiale di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 12 (dodici) ore solari, esclusi sabato, domenica e festivi.

#### **11. SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA**

L'Impresa dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro periodico (con modalità da concordare con l'Azienda) e allo smaltimento di tutti i materiali di consumo usati, inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle fotocopiatrici.

A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell'Impresa, dei requisiti previsti dal D.Lgs. 22/97.

#### **12. MIGLIORIE**

Le imprese partecipanti sono tenute ad offrire beni le cui caratteristiche siano rispondenti a quelle minime individuate nelle schede allegate. Le imprese sono altresì libere, nell'ambito del corrispettivo offerto, di proporre beni con caratteristiche superiori a quelle richieste che saranno valutate in sede di valutazione di qualità delle offerte.

#### **13. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE**

La consegna deve avvenire presso il magazzino indicato nell'ordine, entro 45 giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinativo di acquisto, salvo accordi diversi con la S.S. Gestione Economale, secondo le modalità seguenti:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e dalle 12:30 alle 15:00

Sono a carico dell'Impresa i seguenti obblighi e oneri:

- oneri inerenti al ritiro e smaltimento delle apparecchiature attualmente in dotazione al centro stampa comprensivo degli oneri di imballaggio e trasporto e comunque di ogni altro onere collegato;
- oneri relativi al trasporto, consegna ed imballaggio degli apparecchi da consegnare, eseguito con i materiali necessari e conformi alla normativa vigente a seconda della loro natura, e al trasporto, disimballaggio, trasferimento ai luoghi interessati, montaggio e installazione prodotti;
- oneri relativi allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato delle attrezzature e macchinari residui, compresi i materiali di imballaggio, in conformità alla normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, nonché alla pulizia finale dei locali;
- impegno ad eseguire tutte le prestazioni comprese nell'appalto salvaguardando le esigenze dell'Azienda e/o terzi autorizzati senza recare intralci o interruzioni alle attività eventualmente in corso nella struttura;
- disponibilità del personale e di tutti gli attrezzi e utensili necessari alla esecuzione della fornitura in opera;
- oneri e spese relativi al trasporto e al conferimento in pubblica discarica di tutti i materiali di risulta compresi gli oneri di discarica;
- ogni onere inerente all'installazione, allacciamento, avviamento e collaudo delle apparecchiature comprese le prove tecniche funzionali, di sicurezza elettrica e verifica di accettazione (come indicato nelle norme CEI, rif. CEI 62-353 e eventuali successivi aggiornamenti in vigore dalla data di collaudo) da effettuarsi alla presenza del personale all'uopo incaricato dall'Azienda. L'installazione avverrà nei locali del Centro Stampa alla presenza anche del personale della S.C. Edile e Impianti;
- ogni onere inerente alla formazione del personale circa l'utilizzo e il funzionamento degli apparecchi e del software. A tal proposito ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di produrre a corredo della documentazione tecnica il piano di formazione che si intende proporre. La realizzazione del piano di formazione proposto in sede di gara sarà parte integrante delle operazioni di collaudo; in occasione del collaudo dovrà essere prodotta idonea attestazione di effettuazione del corso di formazione indicante i nominativi e le firme



dei partecipanti;

- spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, persone addette ai lavori e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto sull'Impresa con pieno sollievo dell'Azienda e di tutto il personale da questa indicato per la direzione e sorveglianza;
- tutte le spese, comprese quelle per il personale, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, compresi i pezzi di ricambio;
- ogni onere relativo al ritiro degli apparecchi al termine di vigenza contrattuale ( 60 mesi più eventuali 12 mesi per la cosiddetta proroga tecnica). Il ritiro dovrà avvenire in accordo con il D.E.C. entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza contrattuale. Sono a carico dell'Impresa ogni onere inerente tale attività quali a titolo esplicativo e non esaustivo rimozione, imballaggio, asporto, trasporto e facchinaggio.

Inoltre l'Impresa:

- dovrà fornire le apparecchiature in perfette condizioni di efficienza, provviste di marchio CE e provviste dei requisiti tecnici minimali indicati nell'allegato "Caratteristiche tecniche e funzionali fotocopiatrici" e ai requisiti di conformità di cui al precedente all'art. 8. L'Azienda si riserva il diritto di chiedere, nel corso di validità del contratto, la sostituzione di quegli apparecchi che subiscano frequenti guasti tali da creare disservizio per l'Ufficio utilizzatore. L'Impresa sarà tenuta ad ottemperare alla presente indicazione nei termini stabiliti dall'art. 14 inerente l'assistenza tecnica;
- sarà responsabile dei vizi/difetti/anomalie delle apparecchiature riscontrate dagli utilizzatori successivamente alla data del collaudo e sino alla scadenza contrattuale.

#### **14. COLLAUDO**

Il collaudo dell'apparecchiatura dovrà essere effettuato entro il termine di 15 gg. dalla data di consegna, salvo diversi accordi per espresse esigenze dell'Azienda.

Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore dell'Azienda e dei funzionari della S.S. Gestione Economale e/o Approvvigionamenti e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. In tale sede dovranno essere presentate le dichiarazioni di conformità delle fotocopiatrici consegnate e degli impianti eventualmente realizzati conformi alla normativa vigente. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile per la liquidazione della fattura corrispondente.

Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nelle norme CEI (rif. CEI 62-353 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di

collaudo).

Ogni onere per detto collaudo, effettuato direttamente dall'Impresa o tramite società specializzata incaricata, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

I corsi richiesti all'Impresa (vedi voce "Documentazione tecnica da allegare all'offerta") per l'istruzione del personale utilizzatore e del personale tecnico della S.S. Gestione Economale dell'Azienda costituiscono parte integrante del collaudo di accettazione.

## **15. ASSISTENZA TECNICA**

L'Impresa dovrà garantire la buona qualità e costruzione delle apparecchiature per tutta la durata della locazione decorrente dalla data di positivo esito del collaudo.

L'assistenza tecnica, garantita per tutto il periodo contrattuale, deve essere del tipo "Full Risk" e l'Impresa deve garantire un adeguato numero di tecnici che possano esservi dedicati.

L'assistenza tecnica dovrà essere garantita entro 8 ore dalla richiesta di intervento. Per tutto il periodo di assistenza Full Risk l'Impresa dovrà garantire il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature riscontrato al momento del collaudo: in caso di scadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l'Impresa provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura iniziale.

L'Impresa dovrà garantire che gli apparecchi o le singole componenti siano idonee all'uso e prive di difetti.

L'Impresa deve intervenire prontamente per eliminare, a cura e spese propri, eventuali difetti di costruzione e riparare i danni e i guasti che dovessero verificarsi durante l'uso e/o dovuti ad eventi accidentali non dovuti a dolo.

L'Impresa deve garantire la sostituzione delle apparecchiature che risultino non idonee all'uso e/o sostituire parti delle stesse.

Il periodo di assistenza tecnica decorre dalla data di collaudo. Il tempo di intervento in caso di guasto deve essere di massimo 8 ore lavorative.

L'Impresa inoltre si obbliga a sue spese e senza nessun onere aggiuntivo a:

1. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (controllo di funzionamento, pulizia, piccole riparazione, regolazioni) nonché tutti gli interventi tecnici necessari per eventuali riparazioni;
2. fornitura di tutto il materiale consumabile che deve essere consegnato entro 8 ore lavorative dalla richiesta di approvvigionamento;

3. tutte le operazioni di manutenzione preventiva e verifiche funzionali e di sicurezza previste dalla normativa vigente CEI e dal produttore (check list) con la cadenza da esso indicata (modalità e periodicità stabilite nell'apposito protocollo fornito dall'Impresa in sede di gara);
4. tutto il materiale di consumo necessario alle operazioni di cui al precedente punto 3;
5. dovrà essere fatta pervenire alla S.S. Gestione Economale dell'Azienda copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi (vedi art. 15), verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature che dovrà comunque essere avvisata prima di ogni intervento.

In particolare dovranno essere previsti:

- a) manutenzioni correttive volte a eliminare il guasto che dovesse verificarsi durante il funzionamento delle macchine da effettuarsi entro massimo 8 ore dalla richiesta di intervento;
- b) sostituzione della macchina che nonostante l'intervento effettuato dal tecnico risulti ancora non funzionante e con un fermo superiore a 10 giorni; qualora non sia possibile (per giustificati motivi) la riparazione del guasto o la sostituzione di una componente della macchina, entro 10 giorni dalla segnalazione del guasto, l'Impresa dovrà, a sue spese e cura, provvedere alla installazione di una macchina sostitutiva, anche con caratteristiche differenti in attesa della riparazione e sostituzione di quella preesistente;
- c) tutti i ricambi (compresi ad esempio i toner, punti metallici etc.) necessari agli interventi ordinari e straordinari sono a carico dell'Impresa.

## 16. RAPPORTO DI INTERVENTO

Il tecnico che esegue l'intervento, munito di un proprio personale codice di accesso alla fotocopiatrice da riparare, deve compilare e firmare il documento di riparazione riportante i seguenti dati:

- modello e matricola della fotocopiatrice;
- data e ora dell'intervento;
- descrizione del guasto;
- lettura del contacopie e riparazione eseguita;
- numero delle copie prove eseguite per la riparazione.

Detto documento dovrà essere firmato anche da un incaricato dell'Azienda per accettazione.

Una copia del documento di riparazione dovrà essere inviata al D.E.C.

## 17. AGGIORNAMENTI

L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun onere per l'Azienda, a tutti gli aggiornamenti, modifiche e migliorie HW e SW previste dal costruttore, previa valutazione positiva da parte dell'Azienda. Durante il periodo di assistenza tecnica post collaudo e durante il successivo contratto di manutenzione, le eventuali modifiche HW necessarie a supportare le nuove versioni SW saranno a carico dell'Impresa.

#### **18. LETTURA DEL CONTATORE E MODALITA' DI FATTURAZIONE**

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciuti solo i servizi resi in conformità all'offerta dell'Impresa, e a tutte le norme contenute nel presente CSA.

L'Impresa provvederà alle relative fatturazioni mensili posticipate, riferite alle singole installazioni, tenuto conto a fine anno dei quantitativi di fotocopie da addebitarsi che dovranno risultare al netto degli scarti operati dai tecnici in sede di operazioni manutentive.

Alla fine di ogni anno, decorrente dalla data di effettivo inizio decorrente dalla data del collaudo, l'Impresa dovrà effettuare la lettura del contatore per la verifica delle copie effettuate per poter emettere nel mese successivo l'eventuale fattura di conguaglio per le copie eccedenti.

#### **19. RESPONSABILE DELL'IMPRESA**

L'Impresa dovrà individuare un Responsabile che dovrà espletare le seguenti prestazioni:

- supervisione e eventualmente coordinamento delle attività a partire dal momento della ricezione dell'ordine, alla gestione degli eventuali reclami da parte dell'Azienda fino al momento del ritiro dei beni al termine del periodo contrattuale;
- monitoraggio dell'andamento del livello del servizio durante il periodo di vigenza contrattuale, garantendo di porre in essere tutte le misure necessarie al rispetto delle prestazioni richieste dal presente CSA;
- reperibilità mediante la fornitura di un recapito telefonico e di un fax per le emergenze dalle 8:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.

L'Impresa dovrà, prima dell'esecuzione del servizio, comunicare il nominativo e la qualifica dei propri addetti.

#### **20. ESONERO DELLA RESPONSABILITA' E TRASFERIMENTO DEI RISCHI**

L'impresa risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone e/o cose alle dipendenze o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone e/o cose alle dipendenze o di proprietà dell'Azienda;
- a terzi e/o loro beni.

L'impresa è responsabile nei confronti di terzi e dell'Azienda per i danni derivanti dal proprio inadempimento alle disposizioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Impresa è responsabile per i danni procurati a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

L'Impresa sarà tenuta a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento dagli obblighi stabiliti dal presente CSA ogni qual volta venga accertato che il danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Azienda.

## **21. POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Impresa, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, a pena di decadenza della aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente pari durata del contratto, e stipulata con primaria compagnia assicuratrice, con espressa rinuncia, da parte della medesima, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

La polizza assicurativa deve riguardare specificatamente:

- a) la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Azienda, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno anche se qui non espressamente menzionato.

L'importo del massimale dovrà essere di € 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Copia autentica ex art. 18 del D.P.R. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione insieme agli altri documenti di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara; eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate all'Azienda e accettate dalla stessa, sempre a pena di decadenza del contratto.

- b) oltre alla copertura assicurativa di cui al precedente punto a) l'Impresa dovrà possedere una polizza assicurativa per il furto e l'incendio degli apparecchi forniti, nonché la copertura full-risk, tanto per i danni a persone o cose sia dell'Azienda che di terzi, derivanti dai predetti eventi, quanto per la copertura dei danni che possano essere causati accidentalmente dal personale dell'Azienda nell'ordinario esercizio delle attività agli apparecchi medesimi.

Resta ferma la responsabilità per ogni ulteriore danno non compreso nelle polizza assicurative di cui sopra compresi gli ulteriori danni eccedenti i massimali assicurati.

## 22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione e i relativi pagamenti verranno effettuati dopo l'emissione degli ordini corrispondenti con cadenza mensile posticipata.

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), Nome dell'Ufficio Uff\_e FatturaPA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali.

L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/16.

### **23. PENALITA'**

Qualora l'Impresa incorresse in violazioni, omissioni o disapplicazioni delle prescrizioni previste dal presente CSA, dal contratto o dagli atti di gara, in qualità e/o quantità tali da non ravvisarsi gli estremi di una risoluzione contrattuale, viene messo in mora attraverso una formale lettera (da inoltrarsi per raccomandata) di contestazione degli addebiti da parte dell'Azienda, avverso la quale l'impresa è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 15 giorni solari dal ricevimento della stessa. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra o qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti, l'Azienda provvederà a comminare la penale prevista dagli atti di gara o dal contratto senza altri indugi, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell'eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare. In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

Nel caso in cui la penale da applicare per la contestazione adottata non sia determinata né dagli atti di gara né dal contratto, sarà quantificata nella misura dal 0,10% al 10% del valore del contratto a seconda della gravità dell'inadempimento contestato. Resta impregiudicata ogni azione dell'Azienda nei confronti dell'Impresa volta al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti. In egual modo l'Impresa è responsabile di ogni eventuale maggior onere che l'Azienda dovesse sostenere a causa dell'inadempimento e che sarà tenuta pertanto a risarcire.

L'applicazione di tre penalità comporterà il diritto dell'Azienda a risolvere il contratto per giusta causa, con perdita del deposito cauzionale e obbligo per l'Impresa di risarcire ogni eventuale danno.

Le penali saranno comunicate all'Impresa per via amministrativa e restando esclusa la costituzione in mora e ogni atto o provvedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale danno, l'Azienda si riserva di applicare una penale di:

- € 50,00 per ogni ora di ritardo dalle n. 8 previste per intervento su guasto;
- € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna iniziale dei beni offerti (45 giorni);
- € 500,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell'offerta e nel presente CSA, previa contestazione scritta della S.S. Gestione Economale.

## 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto potrà avvalersi della facoltà di risoluzione prevista dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni effettuate e del mancato guadagno.

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà altresì essere risolto in seguito a una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in questo caso l'Azienda è tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite ai prezzi stabiliti dal contratto;
- b) quando a carico dell'Impresa sia stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato per frode, e per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o per contravvenzioni alla norme del D.Lgs. 231/2001;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- d) in caso di grave negligenza e contravvenzione dagli obblighi e prestazioni stabilite dal contratto, tali da compromettere l'esecuzione del contratto, ove siano state applicate almeno n°3 penali, a meno che l'inadempimento non sia talmente grave da configurare di per sé una causa di giusta risoluzione;
- e) n. 3 penali in un anno per lo stesso disservizio;
- f) n. 3 ritardi nella riparazione dei beni;
- g) ritardo nella consegna di tutti i beni oggetto del servizio, superiore a 60 gg. rispetto al termine indicato in offerta;
- h) mancata esecuzione delle eventuali prestazioni aggiuntive contenute in offerta;
- i) cessione e/o subappalto non autorizzato;
- j) violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- k) inosservanza dei codici etici di cui all'art. 3 (norme di riferimento).

Ove l'Azienda riscontri la sussistenza di una delle cause sopradescritte, dalla lettera c) alla lettera J) dovrà contestarle per iscritto all'Impresa, con la prescrizione di un termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Decorso tale termine e ricevute le controdeduzioni l'Azienda adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la risoluzione comporterà di diritto l'incameramento del deposito cauzionale oltre alla corresponsione del valore di tutti i danni diretti e indiretti e del rimborso di tutte le maggiori spese che l'Azienda dovrebbe sostenere

per il rimanente periodo contrattuale. I danni e le spese derivanti da tale risoluzione saranno totalmente a carico dell'Impresa.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile.

## **25. CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto. Per il subappalto si rinvia alla normativa vigente in materia.

## **26. CLAUSOLA DI ADESIONE**

Durante il periodo di vigenza del contratto, le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e le Fondazioni IRCCS di Milano e provincia di seguito elencate potranno procedere all'adesione alla gara in oggetto, al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.

L'adesione da parte delle ASST e delle Fondazioni IRCCS potrà comportare un aumento non superiore al 100% (cento per cento) del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura.

Le Aziende coinvolte sono:

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

ASST Fatebenefratelli Sacco

ASST Santi Paolo e Carlo

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

ASST Nord Milano

ASST Rhodense

ASST Ovest Milanese

ASST Melegnano e della Martesana

ASST di Lodi

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

ASST Papa Giovanni XXIII.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 193/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e

la sicurezza dei dati stessi.

Il concorrente, sottoscrivendo il documento di offerta, dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente gara.

## **28. FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Milano.

## **29. DISPOSIZIONI ULTERIORI**

Ogni decisione circa l'aggiudicazione della fornitura è riservata alla Direzione di questa Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto in oggetto.